



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA

N. 18 DEL 19-03-20

Ufficio: COMMERCIO

Oggetto: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: SOSPENSIONE DEI GIOCHI CHE VENGONO RACCOLTI PRESSO LE TABACCHERIE.

IL SINDACO

Richiamati:

- il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 contenente: "Misure urgenti di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 di integrazione e modifica del precedente che ha esteso le misure adottate all'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 che ha integrato e modificato le misure di tutela assunte;

ritenuto di adottare, al fine di tutelare la salute pubblica, tutte le necessarie misure, anche in aggiunta a quelle già stabilite dal Governo, al fine di evitare situazioni di affollamento e conseguente potenziale contagio;

richiamato l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. a partire dalla data odierna e **sino al 25 marzo 2020** – salvo diverse disposizioni – la **sospensione dei giochi che vengono raccolti presso le tabaccherie**, al fine di tutelare la salute pubblica, ed evitare situazioni di promiscuità o affollamento e conseguente potenziale contagio della popolazione;
2. agli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza;

INFORMA ED AVVERTE CHE

in caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dalla presente saranno applicate l'enorme vigenti in materia, come previsto dai Decreti Ministeriali citati in premessa e dalle normative collegate;

DISPONE CHE

la presente ordinanza venga trasmessa:

al Comando della Polizia Locale;

all'Albo Pretorio del Comune di Musile di Piave;

pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione;

INFORMA INOLTRE CHE

- a) la presente ordinanza perdura **fino al 25 marzo 2020** salve eventuali nuove disposizioni ministeriali volte al contenimento della diffusione del virus COVID-19, che reiterino o proroghino i provvedimenti restrittivi citati in premessa.

In tale ultima ipotesi restano valide le disposizioni del presente atto in conformità alle eventuali nuove date fissate nei decreti ministeriali.

- b) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. veneto nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

IL SINDACO
dott.ssa Silvia Susanna